

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3475}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTEOTTI, CARIGLIA, AMADEI, BELLUSCIO, BEM-
PORAD, CECCHERINI, CETRULLO, CIAMPAGLIA, CORTI,
DI GIESI, FERRI MAURO, GENOVESI, IPPOLITO, LIGORI,
LUPIS, MAGLIANO, MASSARI, NICOLAZZI, PANDOLFO,
POLI, REGGIANI, RIGHETTI, RIZZI, ROMITA, RUSSO
QUIRINO, SULLO**

Presentata il 18 febbraio 1975

Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 21 aprile 1962, n. 161, assoggetta, com'è noto, ad un diverso regime giuridico, ai fini della rappresentazione in pubblico, la revisione dei film e quella delle opere teatrali.

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale, è libera da ogni forma d'autorizzazione amministrativa, salvo quanto attiene all'ammissione dei minori in relazione alla sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della tutela morale degli stessi.

Per le opere cinematografiche, il legislatore del 1962 ha previsto, invece, un sistema d'autorizzazione preventiva alla proiezione in pubblico dei film, per la tutela del buon costume, in riferimento all'ultimo comma, ultima parte, dell'articolo 21 della Costituzione, secondo cui la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni « delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ».

Tale norma costituzionale fissa una riserva assoluta di legge, sancendo che le misure preventive e repressive degli spettacoli offensivi del buon costume non possono essere adottate che con atti aventi forza e valore formale di legge.

È però da tener presente che già in sede di discussione parlamentare della legge n. 161 furono avanzate da più parti riserve sulla possibilità che il legislatore ordinario avesse potuto, in sede di emanazione di norme riguardanti detta riserva di legge, prevedere un controllo preventivo sugli spettacoli a mezzo di autorizzazioni amministrative, in evidente contrasto con l'affermazione del principio contenuto nel primo comma dello stesso articolo, in base al quale « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione ».

I dubbi di legittimità costituzionale che tuttora sussistono in ordine alla censura preventiva, che sarebbe di ostacolo all'esercizio

del diritto sancito dal primo comma del citato articolo 21, e gli inconvenienti derivati dall'applicazione della legge vigente, in particolare a film che avevano ottenuto il nulla osta ministeriale, fanno ritenere opportuna e matura una riforma della disciplina sulle opere cinematografiche, al fine di adeguarla ai criteri informativi delle norme ispirate al principio della libera manifestazione del pensiero, dettate per le opere teatrali.

Tale orientamento si armonizza con l'affermazione sulla libertà dell'arte e della scienza di cui al successivo articolo 33 della Costituzione, in relazione alle prospettive di livelli artistici e scientifici che, al di fuori delle remore di carattere amministrativo, possono raggiungersi con la libera estrinsecazione delle attività dello spettacolo.

Dell'esigenza di cui sopra si sono fatte interpreti numerose iniziative parlamentari le quali, pur diversificandosi sotto il profilo formale e nel contenuto di talune disposizioni, hanno tutte posto l'accento sulla necessità di rendere libera la proiezione in pubblico dei film, svincolandola da ogni forma di autorizzazione preventiva, salvo il mantenimento delle misure cautelative necessarie per la tutela dei minori.

L'attuale sistema normativo d'altra parte non si è dimostrato idoneo a soddisfare quelle esigenze d'ordine sociale e morale che il legislatore aveva inteso tutelare, con la istituzione delle commissioni di revisione.

Tenuto conto delle esigenze sopra prospettate, sottoponiamo al vostro esame ed approvazione la presente proposta di legge, composta di 25 articoli, ed ispirata ai seguenti criteri fondamentali:

soppressione dell'autorizzazione preventiva della pubblica amministrazione alla proiezione in pubblico dei film ed alla rappresentazione delle opere teatrali (comprese altre consimili rappresentazioni sceniche, quali ad esempio quelle del *cabaret*, ed i lavori eseguiti in rivista o commedia musicale).

La liberalizzazione dell'intero settore dello spettacolo, conforme alle ricordate norme costituzionali, elimina anche i possibili contrasti fra le decisioni preventive autorizzatrici e quelle successive dell'autorità giudiziaria, fonti di grave pregiudizio per la certezza del diritto.

È quindi affidata al sovrano potere del giudice la repressione di quegli illeciti penali che si realizzano nel film o nel lavoro teatrale;

tutela dei minori, mediante ammissione agli spettacoli previa autorizzazione ammini-

strativa su conforme parere di apposite commissioni, alle quali è affidato il compito di accertare che il contenuto delle opere non sia tale da turbare la sensibilità dell'età evolutiva ed incidere negativamente sulla formazione psichica dei giovani.

L'esigenza di tale tutela è vivamente sentita, specie in un momento di rapida trasformazione della società, com'è quella attuale;

adeguamento della procedura giudiziaria alle esigenze particolari alle quali essa deve assolvere, in considerazione degli interessi economici e finanziari dei privati che operano nel settore dei pubblici spettacoli, per cui una sollecita definizione dei procedimenti penali è di vitale importanza.

L'articolo 1 stabilisce, in armonia con i richiamati principi costituzionali, che la rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche non è subordinata a revisione delle opere stesse e alla autorizzazione della pubblica amministrazione, salvo per quanto riguarda l'ammissione dei minori.

La disposizione, innovativa rispetto all'attuale regime degli spettacoli cinematografici, riproduce sostanzialmente la norma di cui all'articolo 11 della legge n. 161 del 1962, relativa alle rappresentazioni teatrali.

La norma in esame contribuirà altresì a rendere più sensibile il mondo cinematografico al rispetto dei valori morali e sociali.

Nella formulazione dell'articolo 2 si precisa che agli spettacoli teatrali sono equiparate le altre forme consimili di rappresentazione scenica (come le riviste, le commedie musicali, i *cabaret*, ecc.).

L'articolo 3 stabilisce che l'ammissione agli spettacoli dei minori degli anni 18 e dei minori degli anni 14 deve essere autorizzata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere di commissioni di primo e di secondo grado.

È sembrato opportuno mantenere ferma la distinzione posta dalla normativa in vigore (18 e 14 anni), sia in considerazione del fatto che tale distinzione individua due momenti essenziali dello sviluppo psichico dei giovani (in particolare, l'età dei 18 anni segna normalmente la fine del periodo evolutivo), sia per necessità di coordinamento con il codice penale ed altre norme giuridiche.

Lo stesso articolo 3 stabilisce che, al fine di ottenere l'autorizzazione all'ammissione dei minori agli spettacoli, il rappresentante legale della compagnia teatrale o dell'impresa produttrice del film devono presentare apposita domanda, e depositare una copia dell'opera.

Nell'intento di evitare agli interessati adempimenti eccessivamente onerosi e di snellire e coordinare, al tempo stesso, le procedure amministrative, è stato previsto che la copia del film depositata possa essere utilizzata anche ai fini delle provvidenze di legge in favore della cinematografia.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, la istituzione delle commissioni, la loro composizione, le modalità delle deliberazioni ed i criteri di giudizio.

Sono previste due commissioni di primo grado, una per le opere teatrali, l'altra per le opere cinematografiche e due rispettive commissioni d'appello.

Le commissioni di primo grado sono distinte in sezioni secondo il criterio adottato dall'articolo 2, primo comma, della legge n. 161. Si è attribuito al Ministro del turismo e dello spettacolo il compito di determinare, a seconda delle necessità, il numero delle sezioni e di ripartire il lavoro tra le sezioni stesse.

Anche per le commissioni d'appello, si è riprodotta la norma di cui all'articolo 3 della legge n. 161, in base alla quale le predette commissioni sono costituite da due sezioni riunite della commissione di primo grado, diverse da quelle che si sono pronunciate in prima istanza e designate di volta in volta dal Ministro.

Solo motivi di carattere pratico, relativi alle difficoltà nel reperimento di altri componenti qualificati, hanno sconsigliato la previsione di una specifica e diversa composizione della commissione d'appello, ciò che avrebbe potuto pregiudicare la celerità della procedura per l'esame dei ricorsi.

Circa la composizione delle sezioni in cui si articolano le commissioni, ferma restando la composizione stabilita dall'articolo 11, terzo comma, della legge n. 161 del 1962, per la revisione dei lavori teatrali, che non ha dato luogo ad inconvenienti, si è adottato, nel citato articolo 4, per le opere cinematografiche, un criterio che conferisce assoluta prevalenza ai membri che abbiano qualificata conoscenza e professionale esperienza dei problemi dell'età evolutiva, tenuto conto della particolare forza di suggestione che viene esercitata specie sui giovani attraverso la proiezione dei film.

Si è quindi previsto che le sezioni sono composte di sette membri fra i quali un magistrato di cassazione, scelto con preferenza fra i magistrati che abbiano acquisito particolare esperienza nei problemi dell'età mi-

norile; un docente universitario di ruolo in pedagogia, un insegnante di ruolo della scuola media secondaria superiore e due insegnanti di ruolo della scuola media, che svolgano attività di insegnamento da almeno dieci anni; un critico cinematografico, un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione. Il segretario è scelto tra i funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Allo scopo di consentire il regolare funzionamento delle commissioni, per ogni membro effettivo è prevista la nomina di un supplente.

I componenti sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica due anni.

Sempre al fine di evitare remore nella costituzione delle commissioni è previsto, inoltre, che qualora le associazioni di categoria non provvedano entro dieci giorni dalla richiesta alle designazioni di competenza, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede direttamente alla nomina.

L'articolo 6 prevede un particolare *quorum*, diverso da quello richiesto dall'attuale disciplina, per la validità delle riunioni e per le deliberazioni. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti e deliberano a maggioranza assoluta dei componenti medesimi.

Viene così sanata una delle più evidenti carenze dell'attuale disciplina, in base alla quale, prevedendosi soltanto la maggioranza assoluta dei voti, con voto determinante del presidente, le deliberazioni possono essere prese con la partecipazione di un limitato numero di componenti.

In concreto, la legge n. 161 del 1962 (articolo 4) consente la formulazione di un parere espresso da tre soli componenti e, talvolta, per il rilievo dato al voto del presidente, da due soltanto di essi. Con la nuova formulazione, mentre si assicura una più estesa partecipazione dei membri alle riunioni delle commissioni, si garantisce altresì una maggiore convergenza di giudizi nella formazione dell'atto collegiale.

L'articolo 7 stabilisce il compito delle commissioni ed i criteri ai quali esse devono attenersi nella formulazione del parere. In particolare, oggetto della valutazione dovrà essere il contenuto scenico delle opere al fine di accertare se esse contengano elementi che siano tali da turbare la sensibilità partico-

lare dell'età evolutiva o, comunque, da incidere negativamente sulla formazione psichica dei minori degli anni 18 o 14.

È sembrato pertinente fare riferimento alla formazione « psichica » dei minori e non a quella « morale », prevista dall'attuale legge, in quanto la seconda accezione, di evidente contenuto generico e quindi elastico, comporterebbe valutazioni d'ordine ideologico e politico che attengono al principio di libertà della manifestazione del pensiero e che non riguardano strettamente quegli aspetti che possono turbare la psiche dei giovani nella fase dell'età evolutiva.

Si è ritenuto, altresì, di specificare che il parere delle commissioni, quando sia contrario all'ammissione dei minori stessi agli spettacoli debba essere congruamente motivato e, qualora tale parere sia determinato dal contenuto di singole parti dell'opera, queste ultime devono essere analiticamente indicate.

Quanto alle impugnative che gli interessati possono proporre avverso i provvedimenti di diniego, oltre al ricorso alla commissione di appello, e dopo il giudizio di questa, l'articolo 9 prevede il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, il quale decide pronunciando anche nel merito.

In relazione a tale ricorso è stata prevista la riduzione alla metà dei termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. L'udienza di discussione deve essere fissata d'ufficio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

L'articolo 10, in armonia con il nuovo regime giuridico cui vengono sottoposti gli spettacoli cinematografici e teatrali stabilisce che, ove tali spettacoli siano rappresentati in pubblico senza l'autorizzazione amministrativa o in pendenza di questa, s'intendono vietati ai minori degli anni 18.

Per effetto del successivo articolo 11 le opere teatrali e cinematografiche vietate ai minori (cui sono equiparate quelle non presentate alla revisione) non possono essere diffuse per radio o per televisione.

La capillarità di diffusione del mezzo radiotelevisivo, presente nella stragrande maggioranza delle famiglie italiane, ha indotto a conservare detta garanzia a tutela dei minori.

Gli organi responsabili dei servizi radiotelevisivi hanno di conseguenza l'obbligo di accertare, prima della trasmissione, che l'opera

teatrale o cinematografica non sia esclusa ai minori.

Gli articoli 12 e 13 prevedono gli obblighi dei titolari dei locali di pubblico spettacolo e le sanzioni penali ed amministrative in caso di trasgressione.

Il titolare o il direttore del locale sono tenuti a dare avviso al pubblico, in modo ben visibile, dell'esclusione dei minori degli anni 18 o 14. È sembrato, per altro, sufficiente che tale pubblicità sia limitata ai manifesti affissi in prossimità dell'ingresso delle sale. Lo stesso titolare o direttore del locale devono inoltre impedire che i minori accedano al locale ove vengono rappresentati spettacoli ad essi vietati.

In correlazione con i criteri di liberalizzazione delle rappresentazioni in pubblico per gli adulti si è ritenuto opportuno stabilire sanzioni più rigorose per il rispetto delle disposizioni riguardanti il divieto di ammissione dei minori agli spettacoli ad essi vietati.

Le sanzioni variano in rapporto alla gravità delle trasgressioni. All'inosservanza dell'obbligo di pubblicità del divieto consegue l'applicazione dell'ammenda da lire centomila a lire un milione; l'ammissione dei minori a spettacoli per i quali non sia stata chiesta o non sia stata ancora ottenuta l'autorizzazione comporta l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire duecentomila a lire due milioni.

La pena dell'arresto e dell'ammenda si applica congiuntamente se i minori siano ammessi a spettacoli per cui l'autorizzazione sia stata negata. In tutti i casi sopra indicati è disposta, altresì, la chiusura temporanea del locale.

La disposizione di cui all'articolo 14 stabilisce la non punibilità dei titolari e dei direttori dei locali di pubblico spettacolo per i reati contemplati dagli articoli 528 e 725 del codice penale.

Tale norma è intesa a sancire, in sede di riordinamento normativo della materia una esimente della responsabilità in considerazione di particolari circostanze quali, in primo luogo, la particolare posizione degli esercenti e dei direttori dei locali in relazione agli obblighi contrattuali assunti, nonché le difficoltà di riconoscere ad essi la capacità d'individuare i limiti della liceità dell'opera.

Con riguardo al primo aspetto, come rilevato anche in sede parlamentare, sia pure con riferimento a categorie diverse (e cioè a quelle dei distributori e dei rivenditori della stampa periodica), non sembra giuridicamen-

te corretta la configurazione di una responsabilità penale a carico di soggetti che adempiono a precisi obblighi contrattuali. Con particolare riferimento al settore cinematografico, è da osservare inoltre che i contratti di programmazione vengono stipulati con notevole anticipo rispetto alla effettiva disponibilità dell'opera da parte degli esercenti, sicché questi ultimi non sono in grado, in tale fase, di conoscerne il contenuto. Imporre l'obbligo di valutare il film al momento della programmazione equivarrebbe ad attribuire ad essi un potere quasi censorio, per cui ciascun esercente, in relazione ad uno stesso film, potrebbe esprimere un giudizio diverso ai fini della rappresentazione o meno dello spettacolo e potrebbe, altresì, in base al proprio soggettivo ed opinabile giudizio, apportare modificazioni all'opera, sopprimendo, ad esempio, le scene da lui ritenute — fondatamente o meno — possibile oggetto di reato, con la conseguenza che il film verrebbe ad essere proiettato in talune località e non in altre, ovvero in edizione integrale o modificata in base alla valutazione di ciascun esercente. Tali circostanze, oltre che esporre gli esercenti a possibili azioni di danno da parte delle imprese produttrici e distributrici, si ripercuoterebbero sul mercato cinematografico, con intuitivi, pregiudizievoli effetti.

È da osservare, inoltre, che l'attuale evoluzione del costume sociale ha notevolmente ampliato i limiti del lecito giuridico, sicché ancor più ardua appare la possibilità di riconoscere agli esercenti la capacità d'individuare tale limite, in special modo per quanto attiene al giudizio sulla sussistenza o meno, nel film, dei requisiti che configurano l'opera d'arte, libera per dettato costituzionale e insuscettibile di costituire, in quanto tale, oggetto di reato.

L'articolo 15 disciplina la cognizione dei reati.

Per l'individuazione del giudice competente si è seguito sostanzialmente il criterio in vigore e cioè quello posto dall'articolo 14 della legge n. 161: territorialmente competente è il giudice (tribunale o corte d'assise) del luogo ove è avvenuta la prima rappresentazione in pubblico.

L'articolo 16 disciplina l'ipotesi del sequestro dell'opera non disposto dal pubblico ministero presso il giudice competente per territorio. Dispone la norma che tale sequestro cessa di avere effetto entro sette giorni dall'esecuzione, qualora non sia convalidato dal pubblico ministero competente.

Gli articoli 17 e seguenti regolano la forma del giudizio per i reati commessi a mezzo di opere teatrali o cinematografiche.

L'abolizione del sistema dell'autorizzazione preventiva deve essere accompagnata da strumenti legislativi idonei a consentire una repressione, quanto più possibile rapida ed incisiva degli illeciti penali, al duplice scopo di restaurare l'ordine della legge e di tutelare le particolari esigenze del settore.

A tali scopi sono preordinate le norme che stabiliscono il rito direttissimo obbligatorio anche quando l'imputato non sia in stato di arresto (articolo 17, primo comma); quelle che prevedono la riduzione dei termini per il deposito in cancelleria delle sentenze (articolo 18); per l'impugnazione del procuratore generale presso la corte d'appello avverso sentenze emesse dal tribunale (articolo 19); per la presentazione dei motivi d'impugnazione e di ricorso (articolo 20); nonché le norme che riconoscono ai procedimenti in esame il carattere di urgenza nel giudizio di appello e di cassazione (articolo 21).

L'articolo 22 prevede l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, mentre l'articolo 23 detta norme transitorie e finali, stabilendo che sino a quando le nuove commissioni non saranno istituite, le autorizzazioni previste dalla legge sono rilasciate su conforme parere delle commissioni istituite a norma della legge numero 161 del 1962.

L'articolo 24 fa espressamente salve, nella materia, le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Infine, tenuto conto soprattutto delle nuove, più rigorose sanzioni di carattere penale, si è ritenuto opportuno stabilire nell'articolo 25, che la legge entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Regime dei pubblici spettacoli teatrali e cinematografici).

La rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche non è subordinata alla preventiva revisione delle opere stesse e all'autorizzazione da parte della pubblica Amministrazione, salvo quanto stabilito dalla presente legge per l'ammissione dei minori ai pubblici spettacoli.

ART. 2.

(Rappresentazioni equiparate ad opere teatrali).

Ai fini della presente legge, oltre agli spettacoli eseguiti in rivista o commedia musicale, è equiparata alle opere teatrali ogni altra forma consimile di rappresentazione scenica.

ART. 3.

(Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali e cinematografici).

L'ammissione dei minori degli anni 18 e dei minori degli anni 14 ai pubblici spettacoli teatrali e cinematografici è autorizzata, a domanda del rappresentante legale della compagnia teatrale o dell'impresa produttrice o distributrice del film, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere delle Commissioni prevedute dai successivi articoli 4 e 5.

A tal fine è fatto obbligo agli interessati di depositare con la domanda una copia dell'opera teatrale o cinematografica.

La copia dell'opera cinematografica depositata può essere utilizzata ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana e dell'ammissione alle provvidenze di legge. La copia stessa resta acquisita da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo ed è da questo consegnata alla cineteca nazionale.

La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni 18 o 14 è consentita dietro attesta-

zione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo si applicano anche alle presentazioni di film di futura programmazione, salvo il caso di presentazioni limitate al titolo, al nome del regista, degli attori e degli altri collaboratori del film.

ART. 4.

(Commissioni di primo grado).

Il parere per la concessione dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 3 è espresso da due commissioni di primo grado, una per le opere teatrali ed una per le opere cinematografiche.

Le commissioni predette sono suddivise in sezioni, il cui numero è determinato, in relazione alle esigenze del lavoro, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, che provvede altresì a ripartire il lavoro tra le sezioni stesse.

Fermo quanto previsto sulla composizione della commissione per le opere teatrali dall'articolo 11, terzo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, ciascuna sezione della commissione per la revisione delle opere cinematografiche è composta:

1) da un magistrato di cassazione, o con funzioni equiparate, in qualità di presidente, scelto con preferenza fra i magistrati che abbiano acquisito particolare esperienza nei problemi dell'età minorile e designato, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura;

2) da un docente universitario di ruolo in pedagogia, un insegnante di ruolo delle scuole medie secondarie superiori e due insegnanti di ruolo della scuola media, che svolgano effettiva attività di insegnamento da almeno dieci anni, scelti su terne designate dal Ministro per la pubblica istruzione;

3) da un critico cinematografico scelto fra terne designate dalle associazioni di categoria;

4) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono espletate, per ciascuna sezione, da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva.

Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati.

Per ogni membro effettivo e per ciascun segretario delle commissioni di revisione teatrale e cinematografica è nominato un supplente, con le stesse modalità previste per la designazione dei membri effettivi.

I componenti effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

ART. 5.

(Commissioni d'appello).

Avverso il provvedimento del Ministro che, in conformità del parere espresso dalle commissioni di primo grado, vieta l'ammissione dei minori agli spettacoli, l'interessato può, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento, proporre ricorso alle commissioni d'appello, istituite in numero di due e competenti rispettivamente l'una per le opere teatrali e l'altra per le opere cinematografiche.

Ciascuna commissione d'appello è costituita da due sezioni riunite della commissione di primo grado diverse da quella che si è pronunciata in prima istanza e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le commissioni d'appello sono presiedute dal magistrato che esercita funzioni più elevate o, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni. Esplica le funzioni di segretario, il segretario avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni.

ART. 6.

*(Deliberazione
del parere delle Commissioni).*

L'autore dell'opera e il richiedente l'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 3, qualora ne facciano espressamente richiesta, devono essere uditi dalle commissioni competenti.

Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti compreso il Presidente effettivo o supplente. Le delibera-

zioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Le commissioni di primo grado sono tenute ad emettere il parere previsto dalla presente legge entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione.

Le commissioni d'appello devono pronunciarsi entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

I provvedimenti del Ministro per il turismo e lo spettacolo conseguenti alla pronuncia delle commissioni di primo grado e d'appello sono comunicati agli interessati entro cinque giorni dalla pronuncia stessa.

ART. 7.

*(Criteri di giudizio
per le commissioni di revisione).*

Nel formulare il parere sull'ammissibilità dei minori degli anni 18 o degli anni 14 alle rappresentazioni in pubblico delle opere teatrali o cinematografiche, le commissioni debbono accertare che il contenuto delle opere non sia tale da turbare la sensibilità particolare dell'età evolutiva, o, comunque, da incidere negativamente sulla formazione psichica dei minori.

Il parere delle commissioni contrario all'ammissibilità dei minori agli spettacoli deve essere congruamente motivato. Qualora il parere contrario sia determinato dal contenuto di singole parti dell'opera, queste ultime devono essere analiticamente indicate.

ART. 8.

(Compensi ai componenti le commissioni).

Ai componenti delle commissioni di revisione ed ai rispettivi segretari compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza nella misura indicata dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

ART. 9.

(Ricorso al Consiglio di Stato).

Contro il provvedimento definitivo del Ministro che vieta l'ammissione dei minori agli spettacoli teatrali e cinematografici, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei modi di legge.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole all'autorizzazione, sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento del Ministro.

ART. 10.

(Regime delle opere teatrali e cinematografiche non presentate alla revisione o in pendenza del procedimento di autorizzazione).

Le opere teatrali e cinematografiche, rappresentate in pubblico senza l'autorizzazione amministrativa prevista dagli articoli precedenti o in pendenza del procedimento di autorizzazione, s'intendono vietate, ai minori degli anni 18.

ART. 11.

(Diffusione per radio e per televisione).

Le opere teatrali o cinematografiche vietate ai minori non possono essere diffuse per radio o per televisione.

ART. 12.

(Obblighi dei titolari dei locali di pubblico spettacolo).

Il titolare e il direttore del locale ove si rappresentino opere teatrali o cinematografiche, sono tenuti a dare avviso al pubblico, in modo ben visibile, all'esterno e all'interno dell'ingresso del locale, del divieto di accesso dei minori degli anni 18 e degli anni 14.

I suddetti devono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale in cui vengono rappresentati spettacoli ad essi vietati.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio.

In caso di rappresentazione di un'opera teatrale accomunata a proiezione cinematografica, è vietata l'ammissione dei minori allo spettacolo se non sia stata concessa la prescritta autorizzazione per entrambe le opere.

Salvo quanto previsto dall'articolo 3 ultimo comma della presente legge è vietato abbinare a spettacoli permessi ai minori degli anni 18 o degli anni 14 presentazioni di film di futura programmazione che non abbiano ottenuto l'autorizzazione per le rispettive categorie di minori.

ART. 13.

(Sanzioni penali e amministrazione).

Il titolare o il direttore del locale che non osserva l'obbligo di pubblicità della esclusione dallo spettacolo dei minori degli anni 18 o degli anni 14, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Il titolare e il direttore del locale che ammettono i minori ad assistere a spettacoli per cui non sia stata chiesta ovvero non sia stata ancora ottenuta la prescritta autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la violazione del divieto stabilito nel penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 12.

Le suddette pene si applicano congiuntamente se i minori vengano ammessi ad assistere a spettacoli per cui l'autorizzazione sia stata negata.

L'autorità giudiziaria, nel pronunciare condanna per la contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo ordina anche la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo da tre a sette giorni; la chiusura è disposta per un periodo da 15 a 30 giorni nel caso di condanna pronunciata per una delle contravvenzioni previste nel secondo e terzo comma del presente articolo.

ART. 14.

(Esclusione della punibilità dei titolari e dei direttori dei locali per i reati di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale).

I titolari ed i direttori dei locali di pubblico spettacolo non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del

codice penale, derivanti dalla rappresentazione di opere teatrali o cinematografiche nei locali di rispettiva pertinenza.

ART. 15.

(Competenze per la cognizione dei reati commessi mediante opere teatrali o cinematografiche).

La cognizione dei reati, commessi mediante opere teatrali o cinematografiche, appartiene al tribunale o alla Corte d'assise competenti per territorio, in relazione al luogo dove è avvenuta la prima rappresentazione in pubblico dell'opera teatrale o cinematografica.

In caso di prima rappresentazione in pubblico contemporanea della stessa opera cinematografica in località diverse, la competenza appartiene al giudice del luogo che, rispetto alle altre località, secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, ha una maggiore popolazione residente.

ART. 16.

Il decreto di sequestro dell'opera teatrale o cinematografica, non emesso dal pubblico ministero presso il giudice competente per territorio a norma del precedente articolo 15, cessa di avere effetto se, entro sette giorni dall'esecuzione, il pubblico ministero competente non convalida il sequestro medesimo.

ART. 17.

(Forma del giudizio per i reati commessi mediante opere teatrali o cinematografiche).

Al giudizio per i reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale si procede con rito direttissimo, anche quando l'imputato non sia in stato d'arresto.

In tale caso, il procuratore della Repubblica ordina la citazione dell'imputato davanti al tribunale o alla Corte d'assise competente e l'udienza è fissata non oltre il quinto giorno da quello in cui è stato eseguito il sequestro dell'opera.

Si osservano le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 18.

(Deposito in cancelleria delle sentenze concernenti reati commessi mediante opere teatrali o cinematografiche).

In deroga alla disposizione del primo comma dell'articolo 151 del codice di procedura penale, gli originali delle sentenze, pronunciate nei giudizi concernenti reati commessi mediante opere teatrali o cinematografiche, sono depositati nella cancelleria non oltre il settimo giorno da quello della pronuncia.

ART. 19.

(Riduzione del termine per l'impugnazione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello contro le sentenze emesse dal tribunale).

In deroga alla disposizione del quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello può impugnare le sentenze emesse dai tribunali della sua circoscrizione, nei giudizi concernenti i reati preveduti dall'articolo 15, nel termine di venti giorni dalla pronuncia della sentenza.

ART. 20.

(Motivi d'impugnazione e di ricorso).

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 201 e del primo comma dell'articolo 529 del codice di procedura penale, il termine per la presentazione dei motivi d'impugnazione e di ricorso è ridotto, per le sentenze emesse nei giudizi concernenti i reati preveduti dall'articolo 15, e qualora non siano enunciati nello stesso atto della dichiarazione di impugnazione o di ricorso, a giorni dieci.

Tale termine decorre dal giorno indicato nel primo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

ART. 21.

(Fissazione dell'udienza per il giudizio di appello e per quello di cassazione).

Nella formazione del ruolo per i dibattimenti innanzi alle Corti d'appello, e qualora gli imputati non siano in stato d'arre-

sto, i procedimenti per reati commessi mediante opere teatrali e cinematografiche si considerano urgenti, a norma dell'articolo 20, secondo comma, regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

I suddetti procedimenti sono altresì considerati urgenti nel giudizio di cassazione e iscritti nell'apposito ruolo, a norma dell'articolo 32 del regio decreto citato.

ART. 22.

(Regolamento di esecuzione).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sarà emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di esecuzione della legge stessa.

ART. 23.

(Disposizioni transitorie).

Fino a quando non saranno costituite le nuove commissioni, le autorizzazioni di cui al precedente articolo 3 sono rilasciate su conforme parere delle commissioni istituite a norma della legge 21 aprile 1962, n. 161.

ART. 24.

(Disposizioni finali).

Restano ferme nella materia le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ART. 25.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.